

Comune di CHIAVARI

Regolamento per il servizio di Taxi

Legge 15 gennaio 1992 n°21
Legge Regione Liguria 25 luglio 1994 n° 40

Approvato con Delibera di C.C. n. 125 del 30/12/1999

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI TAXI	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3 - LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	3
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO	3
ARTICOLO 5 - NUMERO DELLE LICENZE	4
ARTICOLO 6 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE	4
ARTICOLO 7 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI TAXI	4
ARTICOLO 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA	4
ARTICOLO 9 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO	5
ARTICOLO 10 - COMMISSIONE COMUNALE	5
CAPO II - PROFESSIONE DI TASSISTA.....	7
ARTICOLO 11 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA	7
ARTICOLO 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA.....	7
CAPO III - LICENZA D'ESERCIZIO	8
ARTICOLO 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE	8
ARTICOLO 14 - CONTENUTI DEL BANDO.....	8
ARTICOLO 15 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	8
ARTICOLO 16 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA	9
ARTICOLO 17 - VALIDITÀ DELLA LICENZA.....	9
ARTICOLO 18 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA	9
CAPO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 19 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	10
ARTICOLO 20 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 21 - TURNI DI SERVIZIO	10
ARTICOLO 22 - ACQUISIZIONE ED ESECUZIONE DELLA CORSA.....	10
ARTICOLO 23 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO	11
ARTICOLO 24 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	12
ARTICOLO 25 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA	12
ARTICOLO 26 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	12
ARTICOLO 27 - TRASPORTO HANDICAPPATI.....	14
ARTICOLO 28 - TARIFFE.....	14
ARTICOLO 29 - TASSAMETRO.....	14
ARTICOLO 30 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.....	14
ARTICOLO 31- RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	14
ARTICOLO 32 - PUBBLICITÀ	15
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO	16
ARTICOLO 33 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO	16
ARTICOLO 34 - SANZIONI.....	16
ARTICOLO 35 - RINUNCIA ALLA LICENZA	17
ARTICOLO 36 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA	17
ARTICOLO 37 - REVOCA DELLA LICENZA.....	18
ARTICOLO 38 - DECADENZA DELLA LICENZA.....	18
ARTICOLO 39 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA	18
ARTICOLO 40 - SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI.....	18

CAPO I - SERVIZIO DI TAXI

Articolo 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi così come definito dall'articolo 1, comma 1 della L. n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale. Esso viene esercitato mediante autovetture immatricolate esclusivamente per servizio da piazza e munite di apposito segno di riconoscimento.
Per servizio di piazza si intende quello che si rivolge ad un'utenza indifferenziata e con stazionamento in luogo pubblico in aree delimitate all'uopo stabilite dal Comune dove avviene il prelevamento dell'utente o dalle quali ha inizio il servizio

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio da taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Articolo 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
L'art. 7, comma 3, della L. n. 21/1992 prevede che il recedente possa rientrare in possesso della licenza solo dopo un anno dalla data del recesso.

Articolo 4 - Condizioni d'esercizio

1. Ad integrazione e sviluppo delle norme sul cumulo delle licenze contenute nell'art. 8, comma 2 della L. 21/92, in capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un suo sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

L'art. 10, comma 4. della L. n. 21/1992 prevede, anche per il collaboratore familiare, l'iscrizione al ruolo dei conducenti.

4. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Articolo 5 - Numero delle licenze

1. Il numero delle licenze per autoservizio pubblico di taxi con autovettura viene fissato in quindici. Ulteriori variazioni saranno stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dell'art. 4 della Legge Regionale 40/94 e sentito il parere della Commissione comunale competente.

Articolo 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di taxi, immatricolate in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture in servizio di taxi portano i seguenti contrassegni:
 - a) un contrassegno luminoso di tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta "TAXI" posto sul tetto in posizione centrale;
 - b) un contrassegno recante la scritta "TAXI" fissato al centro delle portiere anteriori;
 - c) una targhetta in alluminio recante la dicitura "Comune di Chiavari" affiancata dal numero di licenza fissata in modo ben visibile nella parte posteriore della vettura.

Articolo 7 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di taxi

1. E' prevista la locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di taxi.
2. Le autovetture in servizio taxi nel Comune di Chiavari possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale.
3. Il periodo della locazione non può eccedere quello necessario al ripristino della funzionalità dell'autovettura originaria.

Articolo 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. In attuazione al principio formulato dall'art. 4, comma 2, della L. n. 21/92 tendente a realizzare un'integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi di taxi, e dall'art. 18 della L.R. n. 40/94 che vede nei servizi integrativi una possibile strategia per il

risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale, i mezzi in servizio da taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Articolo 9 - Operatività del servizio

1. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio non può avvenire al di fuori dei confini comunali e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Genova servite da strade asfaltate.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

Articolo 10 - Commissione comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, il Consiglio Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. n. 21/1992, presieduta dal Sindaco o suo Delegato, così composta:

- a) dal Dirigente Settore Polizia Amministrativa,
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale,
 - c) da due rappresentanti per ognuna delle organizzazioni di categoria presenti nell'ambito comunale riconosciute a livello nazionale,
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti,
- Per i membri di cui ai punti c) e d) dovranno essere indicati i nominativi dei membri effettivi e supplenti.

Funge da segretario un appartenente all'Ufficio Polizia Amministrativa.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 14;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 15 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, si prescinde dall'acquisizione del parere della stessa.

CAPO II - PROFESSIONE DI TASSISTA

Articolo 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti conseguita a norma della Legge Regionale 40/94;
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31/05/1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni)Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.

Articolo 12 - Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III - LICENZA D'ESERCIZIO

Articolo 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 14 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione comunale competente;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 15 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'articolo 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) iscrizione nel ruolo conseguita a norma della L. R 40/94 punti 5;
 - b) anzianità di servizio maturata negli ultimi cinque anni (con un minimo di sei mesi):
 - avere esercito servizio taxi in proprio o in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza punti 1 a semestre;
 - essere stato titolare o dipendente di un'impresa di noleggio con la qualifica di conducente punti 1 a semestre;
 - c) conoscenza di lingue straniere (inglese-francese-tedesco) comprovata da dichiarazione asseverata rilasciata da insegnante abilitato c/o Istituto Superiore punti 1 per ogni lingua conosciuta;
 - d) residenza a Chiavari da almeno 2 anni punti 2.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 16 - Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Dirigente del Settore Polizia Amministrativa, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione comunale competente, provvede alla nomina del vincitore.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
I requisiti sono quelli previsti dagli articoli 3, 11 e 12 unitamente alla proprietà o disponibilità del veicolo che dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del D. L. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Articolo 17 - Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che permangano in capo al titolare tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 18 - Trasferibilità della licenza

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. n. 21/1992, su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Il Dirigente del Settore Polizia Amministrativa dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova licenza.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 19 - Caratteristiche delle autovetture

Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve, salvo giustificato motivo, iniziare il servizio entro un mese.
2. Qualsiasi sospensione o interruzione temporanea del servizio è comunicata, al più presto e comunque nel termine massimo di sette giorni, al competente Ufficio Comunale.
3. I concessionari hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo per tutto l'anno. Qualora vogliano assentarsi dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni, con un massimo annuo di 30 giorni, dovranno darne comunicazione scritta al Servizio Polizia Amministrativa. In caso di assenza per un periodo superiore, i concessionari dovranno richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dall'ufficio stesso, salvo il caso di comprovata malattia, ricovero ospedaliero o convalescenza.

Articolo 21 - Turni di servizio

1. La gestione dei turni di servizio è a discrezione dei concessionari, che dovranno tuttavia attuarla in maniera razionale in modo da garantire la copertura del servizio durante tutto l'arco della giornata, con una presenza minima del 60% della capacità totale disponibile dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e del 10% dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Dovrà in particolare essere garantito il presidio dell'area di sosta della Stazione Ferroviaria sino ai quindici minuti successivi all'arrivo di ciascun treno.

Articolo 22 - Acquisizione ed esecuzione della corsa

1. Il servizio di taxi è offerto nei posteggi ubicati presso la Stazione Ferroviaria e presso Piazza Matteotti. La Commissione comunale competente, su istanza di almeno due membri, ed a maggioranza, può proporre alla Giunta Comunale modificazioni nel numero e nelle località. In occasione di manifestazioni ed altri avvenimenti la Giunta comunale può deliberare l'istituzione di stazioni di posteggio provvisorie.
2. L'acquisizione della corsa può avvenire:
 - a) nelle zone di sosta e carico. La vettura di testa è titolata a fornire per prima la prestazione al richiedente.
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio o su colonnina telefonica
 - c) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso la presa in carico deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada.
3. Al tassista è vietata l'acquisizione di clienti mediante sosta su spazi ed aree pubbliche diverse da quelle dedicate deliberate dalla Giunta comunale.

4. Al termine della corsa l'autovettura dovrà trasferirsi per la via più breve alla stazione di posteggio più vicina fatta eccezione per quelle prive di colonnina telefonica, nelle quali è facoltà del concessionario effettuare la sosta.
5. Le autovetture dovranno sostare nell'area di posteggio in maniera ordinata rispettando l'ordine di arrivo. Durante la permanenza nell'area di sosta, il conducente primo di turno dovrà obbligatoriamente rispondere alla richiesta diretta del cliente ovvero alla chiamata telefonica su colonnina e recarsi per la via più breve alla località segnalatagli. Il conducente che ha ottemperato alla richiesta ha il diritto di esigere l'importo della corsa qualora il cliente non intenda più servirsi dell'autovettura.

Articolo 23 - Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo al tassista di:
 - a) indossare abiti sempre puliti e decorosi
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - d) mantenere esposta ben visibile all'interno dell'autovettura la tabella riproducente il tariffario completo dei supplementi applicati;
 - e) mantenere esposto ben visibile all'interno dell'autovettura, a fianco del numero di concessione, il cartello indicante la dicitura "Ogni contestazione circa il servizio Taxi va segnalata al Comando Polizia Municipale di Chiavari, specificando il numero del Taxi. Le segnalazioni inviate altrove non contribuiscono al miglioramento del servizio da parte dell'Autorità Comunale";
 - f) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è impiegato;
 - g) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - h) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - i) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - l) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - m) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - n) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - p) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - q) rispettare l'ordine di precedenza ai posteggi, l'obbligo di risposta alla chiamata telefonica su colonnina ed ogni altra disposizione del presente Regolamento
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista, è fatto divieto di:
 - a) invitare con voci o cenni i passeggeri;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 8;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa maggiorata degli eventuali supplementi fatto salvo il diritto di chiedere la copertura dei danni cagionati per dolo o colpa dei clienti a titolo di risarcimento;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) fumare o mangiare durante la corsa;
- i) prestare servizio su itinerari fissi ed orari e tariffe prestabilite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8.

Articolo 24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danneggiamento o imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 25 - Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) nel caso di minori eredi del titolare della licenza, fino al raggiungimento della maggiore età.
2. Il sostituto del titolare deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 12. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni.
3. Nello svolgimento del servizio, i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 12.
4. La sostituzione è autorizzata dal Dirigente del Settore Polizia Amministrativa.

Articolo 26 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il cliente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. L'utente ha parimenti diritto a richiedere l'interruzione del servizio in qualunque momento pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 27 - Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 28 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale sentita la Commissione comunale competente e sono sottoposte a procedimento di revisione su istanza di almeno due membri della stessa Commissione.
2. Sono consentite forme di agevolazione tariffaria ad opera di singoli concessionari purché praticate alla generalità della clientela e secondo i criteri stabiliti dalla Commissione comunale competente.

Articolo 29 - Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato e regolato secondo le tariffe stabilite secondo l'art. 28. Ogni spesa inerente il tassametro (installazione, aggiornamento tariffario, riparazione, verifiche, ecc.) è ad esclusivo carico del concessionario.
2. Il tassametro deve portare un numero d'ordine ed indicare:
 - a) il prezzo dovuto all'inizio della corsa
 - b) il prezzo dovuto al completamento della corsa
3. Il tassametro deve essere collocato nella parte anteriore della vettura in posizione ben visibile dal sedile posteriore e deve essere munito di apposito dispositivo illuminante onde permetterne la lettura in ogni momento e da ogni posizione interna all'autovettura.
4. Il tassametro deve essere piombato da un funzionario comunale e mantenuto in condizioni di perfetta efficienza. I guasti devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Le riparazioni e le regolazioni per adeguamento tariffario devono essere effettuate previo accordo con un funzionario che provvederà alla piombatura. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto a verifica secondo il disposto del comma. I concessionari sono tenuti a far introdurre nel tassametro ogni variazione tariffaria stabilita secondo l'art. 28.

Articolo 30 - Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Articolo 31- Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge e con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Articolo 32 - Pubblicità

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle vetture può essere attuata conformemente a quanto previsto dal Codice Stradale e subordinatamente al pagamento dei relativi tributi.

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 33 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone, annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. A tal fine il tassista è tenuto a presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale ogni volta venga convocato.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 34 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6 relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione all'utilizzo della stessa così come previsto dall'art. 7
 - d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 8 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - e) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
 - f) violazione dell'articolo 12 comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
 - g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 20 comma 2;
 - h) violazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da c) a f), j), l), m), o);
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), e) ed i);
 - l) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a);
 - m) mancata segnalazione di guasti al tassametro, così come prevista dall'articolo 29;
 - n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire

100.000 a lire 1.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 1. L.R. n. 40/1994.

5. Chiunque eserciti l'attività di taxi senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della L. n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della L.R. n. 40/1994.

Articolo 35 - Rinuncia alla licenza

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Articolo 36 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione dei precetti di cui all'art. 21 relativo ai turni di servizio;
 - d) violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 22, commi 2, 3, 4 e 5;
 - e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 25;
 - f) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 27;
 - g) mancato adempimento dell'obbligo di presentare la vettura per la revisione come previsto dall'art. 33;
 - h) applicazione indebita di tariffe o supplementi e manomissione od uso irregolare del tassametro;
 - i) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4 e 5;
 - l) per l'utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura quando sia stata autorizzata la locazione di un'auto di scorta di cui all'articolo 7.
2. Il Sindaco dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva; qualora ritenga di sospendere la licenza per un periodo superiore a 8 giorni dovrà sentire il parere della Commissione comunale competente.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 37 - Revoca della licenza

1. Il Sindaco, sentita la Commissione comunale competente, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3, 11 e 12;
 - c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista, previa diffida;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste all'articolo 18;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 36;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 38 - Decadenza della licenza

1. Con proprio provvedimento il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale competente, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Articolo 40 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L. R. n. 40/1994 il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Genova.